



# CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

Settore Governo del Territorio

CAP. 21053

C.F. 00252280128

☎ 0331/526111

FAX: 0331/501049

## CONTRATTO DI COMODATO

Stipulato oggi, in Castellanza

TRA:

Il Sig. arch. Antonella Pisoni nata a Magenta il 15/01/1967, domiciliato per la carica in Castellanza via Rimembranze 4 il quale agisce in rappresentanza del Sindaco pro tempore in forza del Decreto Sindacale del ..... pr. N. ....;

E:

La Sig.ra Daniela Sironi nata a Busto Arsizio il 25/3/1954 domiciliata in Busto Arsizio via Ponchielli 24 Presidente dell'associazione di volontariato "Cuori e zampe" onlus con sede in Busto Arsizio via Ponchielli 24 come risulta dall'atto costitutivo registrato all'agenzia delle entrate il 21/10/14;

PREMESSO che :

- la L. 281/91 e s.m.e i. promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, e di tutelare la salute pubblica e dell'ambiente;
- la L.R. 33/2009 come modificata dalla L.R. 15/2016, recependo la legge quadro 281/91, stabilisce che i Comuni e le ASL, con la collaborazione delle Associazioni interessate, attuano, nell'ambito delle proprie competenze, interventi per la tutela degli animali, ed il controllo della popolazione canina e felina al fine di prevenire il randagismo, maltrattamenti o abbandoni.
- Visti in particolare l'art. 107, della L.R. 15/2016, che assegnano ai Comuni, e alle ASL, il compito di assicurare, direttamente o tramite convenzioni con Associazioni protezionistiche, la gestione delle colonie feline che vivono in stato di libertà sul proprio territorio.
- Vista la L. 266/91 ( legge quadro sul volontariato).
- visto il Regolamento Regionale n. 2 del 13/04/2017
- Vista la delibera n. ....del ..... con la quale la Giunta ha approvato la stipula del presente contratto di comodato;

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1 - la sig.ra Arch Antonella Pisoni (d'ora in poi chiamato comodante), consegna alla sig.ra Daniela Sironi (d'ora in poi chiamato comodatario), perché se ne serva, per l'uso consentito per destinazione, il seguente bene: parte dell'area dell'ex piazzola di raccolta differenziata di via Jucker di superficie di circa 600 mq. come evidenziato nella planimetria allegata

2 - Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo:

- creazione di una struttura di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale n. 2 del 13/04/2017 al fine di custodire e curare felini liberi e/o provenienti da altre colonie di Castellanza o abbandonati dai proprietari, nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi fissati, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

Ed inoltre il comodatario si impegna a:

- registrare a suo nome, con l'assistenza degli uffici comunali e secondo quanto stabilito dall'art. 12 del Regolamento regionale 2/2017, la struttura presso l'ATS territorialmente competente e presentare al comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) entro due mesi dalla sottoscrizione del presente contratto;
- attenersi a tutte le disposizioni indicate nel Regolamento Regionale 2/2017 e successive modificazioni;

- garantire all'interno dell'area in oggetto ideali condizioni igienico-sanitarie sia per i felini sia per i volontari che vi presteranno servizio, denunciando alle autorità competenti eventuali condotte illecite da parte di terzi;
- garantire che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L.266/91.
- Consentire l'accesso degli addetti comunali all'area per le verifiche della convenzione suddetta;
- Fornire all'Amministrazione Comunale un recapito telefonico del responsabile della struttura reperibile 24 ore su 24;
- progettare, realizzare ed installare quelle strutture necessarie al ricovero dei gatti previo accordo con l'A.C. ed il Servizio Governo del Territorio/Ecologia;
- collaborare con il Servizio veterinario della ATS per effettuare il censimento delle colonie dei gatti liberi che siano stanziate sul territorio comunale o porzione di territorio, urbane e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono o dal fatto che siano o meno accuditi dai cittadini;
- effettuare le catture dei soggetti presenti in colonie sul territorio comunale da sterilizzare seguendo le disposizioni del servizio veterinario dell'ATS e/o trasferire in altro luogo;
- collaborare con il comune per risolvere problematiche relative alla presenza di gatti in luoghi inadeguati;
- provvedere al trasporto degli animali da e per il canile sanitario con mezzi adeguati e secondo la normativa vigente;
- provvedere alla degenza post-operatoria e al reinserimento nel gruppo di provenienza, alla verifica e cura di eventuali patologie post-operatorie secondo le indicazioni dell'ATS – Servizio Veterinario e se del caso del veterinario direttore sanitario;
- in generale mantenere l'area in buono stato garantendo condizioni igieniche adeguate nel rispetto delle indicazioni fornite dal servizio sanitario e dal Comune e nel rispetto del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria e della normativa in materia;
- assicurare la vigilanza dell'area segnalando tempestivamente al Comune danneggiamenti alle strutture o in generale alterazione dell'area affidata ad opera di terzi non autorizzati o episodi di maltrattamento nei confronti degli animali;
- fornire adeguata nutrizione degli animali;
- il servizio Ecologia si riserva la possibilità di fare ricoverare presso la struttura, gatti, anche di proprietà, qualora sussistano gravi motivi che causino la necessità di custodia temporanea a scopo di adozione dell'animale;
- rispettare tutte le prescrizioni impartite dall'ATS servizio veterinario nell'ambito delle sue attività di controllo;
- ogni gatto presente in struttura dovrà essere fotografato e dovrà essere predisposta una scheda clinica individuale dove annotare tutte le cure e le vaccinazioni.
- Dovrà essere tenuto un registro cronologico dei gatti entrati e presenti in struttura
- Dovrà essere presentata annualmente al comune una relazione con indicazione dell'attività svolta e delle sterilizzazioni effettuate.

3 – Il Comune di Castellanza riconosce all'Associazione un contributo relativo alle spese per l'attività di volontariato di cui alla presente convenzione, alle spese per la gestione delle utenze e alle spese di qualsiasi altra natura. Tale contributo viene quantificato in € 2.000,00/anno.

La rendicontazione delle spese di cui sopra, sostenute dai volontari e documentate, dovrà essere presentata dall'Associazione al Comune di Castellanza - Servizio Ecologia, con cadenza annuale.

L'Associazione si impegna a presentare all'Amministrazione comunale il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo rispettivamente entro il 1° febbraio di ogni anno e 1° aprile di ogni anno.

La liquidazione del contributo previsto dal presente articolo in favore dell'Associazione avverrà entro il 30 novembre di ogni anno.

4- Nessun corrispettivo il comodatario dovrà corrispondere al comodante per l'uso dell'area tuttavia sono a suo carico per l'intero, le spese per le utenze elettriche e idriche;

5- La durata è fissata in anni 5 (cinque) con decorrenza dal 01/02/2018 e scadenza il 31/01/2023. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire l'area oggetto del presente contratto. Se però prima del termine convenuto sopravvenisse un urgente e impreveduto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell'area ceduta in comodato, anche qualora in seguito più non occupi i locali.

6- L'area oggetto del contratto dovrà essere restituita al comodante a semplice sua richiesta motivata

7- Il comodatario ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni;

8 - Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso;

9 - Il comodatario è costituito custode dell'area e degli immobili oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

10 - Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.

11 - Sono a carico del comodatario le spese per servirsi della cosa; egli ha diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie, necessarie ed urgenti previa autorizzazione dell'Amministrazione.

12 - Il comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio.

13 - Il Comune di Castellanza può risolvere il presente contratto in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico. L'Associazione può risolvere il presente contratto previo preavviso di giorni 60 a mezzo lettera raccomandata in caso di inadempienza dell'Amministrazione comunale riguardo a quanto previsto dal presente comodato.

14 - Il presente comodato sarà registrato, in caso d'uso ed a richiesta di una delle parti, ai sensi del D.P.R. 131/86. Le spese se dovute saranno carico del richiedente.

15- È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

16 - Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il comodante

Il comodatario

.....

.....